

Criteria di ammissione all'anno successivo e all' ESAME DI STATO I° CICLO, valutazione esame di stato

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE all'anno successivo

- a) aver frequentato **almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali **motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti**;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) proposta di bocciatura: in caso di presenza di tre insufficienze gravi;
- d) proposta di discussione in CDC: in caso di presenza di due insufficienze gravi e una insufficienza non grave;
- e) proposta di ammissione alla classe successiva: in caso di una insufficienza grave e due insufficienze non gravi.

Si tiene conto della partecipazione alle azioni antidispersione e gli esiti raggiunti.

Deroghe deliberate in collegio docenti (febbraio 2021)

Deroga al 25% delle assenze per la validità anno scolastico

1. Motivi di salute documentati, terapie
2. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
3. adesione a confessioni religiose
4. assenze dovute a particolari situazioni psico-socio-ambientali note al consiglio di classe e adeguatamente documentate
5. uscite anticipate o ingressi posticipati autorizzati dalla presidenza
6. sospensione delle lezioni per cause di forza maggiore. Osservazioni ulteriori

La deroga è legata ad una evidenza di recupero almeno parziale degli apprendimenti

Le deroghe sono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni e ci sia il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi e disciplinari previsti per quell'alunno.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Il voto di ammissione, Art. 2, comma 2, dell'Ordinanza, è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017, che così dispone:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno

Proposta

Si procede poi con la media ponderata delle medie dei 3 anni considerando un peso di 3/5 per il III anno, di 1/5 per il I anno e 1/5 per il II anno (ovvero 60% III anno, 20% II anno, 20% I anno). Se in questa fase, il voto di ammissione risulta decimale, questo sarà arrotondato per eccesso, se il numero dopo la virgola è ≥ 5 , altrimenti per difetto.

NB: In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi

PROVE D'ESAME

Le prove scritte sono tre:

- Prova scritta di italiano
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- Prova scritta di lingue straniere (è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria).
- le prove scritte sono valutate in decimi.

COLLOQUIO

La prova orale è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente;

- ciò che maggiormente va tenuto in considerazione è la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio che lo studente dimostri di avere maturato;
- nel corso del colloquio sono accertate le competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.
- evitare una sequenza di micro-interrogazioni disciplinari;
- il voto di ammissione tiene già in considerazione le conoscenze delle discipline;
- nel colloquio si accertano le competenze.

VOTO FINALE

Tale voto, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM n. 741/2017, è assegnato secondo la procedura di seguito descritta:

- preliminarmente la Sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti;
- successivamente la Sottocommissione calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio; tale media viene arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria

Se il voto è pari a dieci decimi può essere accompagnato dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione ai criteri deliberati in seduta plenaria.